STATUTO	
Articolo 1 - Denominazione e sede	
L'associazione, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro	
del codice civile e nel D.Lgs. 36/2021 e ss. E regolamentata per la parte rela-	
tiva alla promozione sociale dal D.lgs 117/2017, è un'associazione sportiva	
dilettantistica denominata "Associazione sportiva dilettantistica e di promo-	
zione sociale CIRCOLO VELA MOLTRASIO ", in breve "CIR-	
COLO VELA MOLTRASIO ASD APS ETS "(d'ora in poi "Associa-	
zione"), attualmente senza personalità giuridica che si riserva di chiederla con	
delibera di assemblea ordinaria ai sensi dell'articolo 14, D.Lgs. 39/2021, con	
sede in Moltrasio in provincia di Como .	
La variazione dell'indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere delibe-	
rata dall'organo di amministrazione, senza che questo costituisca modifica del	
presente statuto.	
Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali o uffici sia amministrativi	
che di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.	
Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso	
della locuzione "associazione sportiva dilettantistica e associazione di pro-	
mozione sociale ", anche in acronimo ASD / APS ETS .	
mozione sociale, anene in aeronimo 130/145 D15.	

L'Associazione sportiva dilettantistica si impegna a trasmettere, in via tele-	
matica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione all'ente	
affiliante riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'articolo 6.3,	
D.Lgs. 39/2021, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra	
modifica intervenuta nell'anno precedente.	
Articolo 2 – Colori ed emblema sociale	
1. I colori sociali sono: il rosso ed il bianco; emblema dell'associazione è rappre-	
sentato da un disegno stilizzato raffiguranteuna bandiera triangolare a	
fondo rosso con dislocata l'immagine di una vela bianca in cui è inscritta la	
sigla cvm.	
Articolo 3 – Oggetto	
L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Asso-	
ciazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito,	
avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale. L'Associazione è altresì	
caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di	
tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.	
L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs.	
36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di	
attività sportivo dilettantistica ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b), D.Lgs.	
36/2021. Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività	
sportive dilettantistiche connesse alla disciplina della VELA e più in gene-	
rale delle discipline sportive considerati ammissibili dai regolamenti e dalle	
disposizioni del Coni e del Cip e del Registro delle Attività Sportive tenuto	

dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intese	
come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la	
gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la	
pratica della detta disciplina.	
Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra	
l'altro, svolgere, prevalentemente a favore dei propri associati, l'attività di-	
dattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento	
della pratica sportiva della disciplina sopra indicata oltre che di formazione	
e didattica.	
Nei limiti previsti dall'articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attua-	
zione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale,	
purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati	
quali a mero titolo esemplificativo:	
• attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la ge-	
stione di un posto di ristoro;	
• la gestione di centri benessere o fisioterapici;	
• la vendita di articoli sportivi;	
la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale,	
l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferi-	
mento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo	
svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di	
mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promo-	
zione ritenuto idoneo.	
L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici	

sia privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità similari, affini o comple-	
mentari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.	
L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo statuto, alle	
norme e alle direttive del Coni, del C.I.P., nonché agli statuti e regolamenti	
delle federazioni sportive nazionali e/o degli enti di promozione sportiva e/o	
discipline sportive associate riconosciuti dal Coni e del Cip, a cui vorrà affi-	
liarsi. L'associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate	
dalle federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva	
praticata. L'associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provve-	
dimenti disciplinari, che gli organi competenti del Coni, del Cip, delle fede-	
razioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate doves-	
sero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive doves-	
sero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e discipli-	
nare attinenti alla vita della associazione sportiva.	
L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno ri-	
spetto dei provvedimenti del Coni, del Cip, e/o delle federazioni, enti di pro-	
mozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le di-	
sposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi	
dell'articolo 16, D.Lgs. 39/2021.	
Relativamente alla parte della promozione sociale, a norma dell'articolo 5 del	
D.lgs 117/2017 l'attività svolta come oggetto dell'associazione è contemplato	
nel suddetto articolo come attività di interesse generale alle lettere f) i) k) t)	
oltre all'attività di raccolta fondi. Per il raggiungimento delle proprie finalità,	
e al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'associazione	
può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli	
art. 7 e 79 del decreto legislativo 117/2017, attraverso la richiesta a terzi di	

Ai fini sportivi, per "irreprensibile condotta" deve intendersi a titolo esem-	
plificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà,	
della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'atti-	
vità sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e	
da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del de-	
coro e del prestigio dell'associazione, oltre che delle competenti autorità	
sportive.	
Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rap-	
porto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di re-	
cesso. Chi intenda aderire all'Associazione deve presentare domanda scritta	
su apposito modulo al consiglio direttivo o a un consigliere appositamente	
delegato dal medesimo consiglio, recante, tra l'altro, un indirizzo di posta	
elettronica in corso di validità a cui saranno trasmesse tutte le comunica-	
zioni formali e la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e	
l'impegno a osservarne statuto e regolamenti.	
La qualifica di associato si acquisisce contestualmente alla domanda di am-	
missione.	
In ogni caso, il consiglio direttivo nei 60 giorni successivi potrà procedere	
all'esclusione del nuovo associato con delibera motivata, tempestivamente	
comunicata al richiedente. Avverso il rigetto l'interessato può proporre re-	

clamo all'Assemblea generale entro e non oltre 15 giorni dalla comunica-	
zione del diniego. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza	
indugio annotata nel libro degli associati tenuto a cura del consiglio diret-	
tivo. La qualifica di associato, ben distinta da quella di "tesserato" che con-	
segue all'atto amministrativo mediante cui il soggetto (atleta, dirigente, tec-	
nico), per il tramite dell'associazione, aderisce alla Federazione Sportiva	
Nazionale di riferimento per lo sport praticato ovvero all'Ente di Promo-	
zione scelto e che non dà diritto a partecipare alla vita dell'associazione, è	
personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.	
P	
Le quote associative sono personali, non sono trasferibili, rivalutabili né resti-	
tuibili agli associati.	
In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, che a	
partire dai 14 anni dovrà manifestare il proprio consenso, la stessa dovrà es-	
sere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Chi sotto-	
scrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti	
dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'as-	
sociato minorenne.	
L'Assemblea può deliberare che, all'atto della prima domanda di ammis-	
sione a socio, debba essere versata, oltre la quota associativa prevista per	
l'esercizio in cui è stata presentata la domanda, anche una quota di ingresso	
secondo un ammontare predeterminato dalla stessa Assemblea.	

Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i	
propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al rico-	
noscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva	
dilettantistica svolta.	
Articolo 6 — Diritti e doveri dei soci e dei volontari	
Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione	
alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.	
In particolare, i soci hanno:	
a) il diritto a partecipare alle attività associative;	
b) il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei	
regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione;	
c) il diritto di voto per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio an-	
nuale;	
d) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;	
e) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al consiglio	
direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in	
maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente one-	
roso per i soci il suo concreto esercizio.	
1. Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'Assemblea mediante il	

genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale,	
ai sensi del precedente articolo 5.10.	
2. Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio	
minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della	
maggiore età.	
3. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei con-	
tributi deliberati dal consiglio direttivo e dall'assemblea, nonché al rispetto	
delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposi-	
zioni emanate dal consiglio direttivo.	
Articolo 7 - Decadenza dei soci	
La qualifica di socio si perde per recesso o per esclusione.	
1. L'associato può in qualsiasi momento notificare al consiglio direttivo la sua	
volontà di recedere dall'Associazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo	
giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal	
consiglio direttivo.	
Gli associati decadono automaticamente dalla qualifica di associato qualora	
non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il ter-	
mine stabilito annualmente dal consiglio direttivo.	
3. Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori	
fondativi dell'Associazione l'associato può essere escluso con deliberazione	

motivata del consiglio direttivo, comunicata allo interessato, il quale può	
presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione della delibera di	
esclusione, ricorso all'Assemblea, che delibera, se non appositamente con-	
vocata, in occasione della sua successiva seduta.	
4. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla decisione dell'as-	
semblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'in-	
teressato.	
5. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a	
5. La perdita per quaisiasi causa dena quannea di associato non attitodisce a	
quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi ver-	
sati all'Associazione.	
Apporto dei volontari :	
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite	
dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune,	
mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro qualifica	
è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o	
autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. La	
loro attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal	
beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese	
effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti	
massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo	
dell'Associazione, anche con i criteri di cui all'articolo 17 comma 4 del decreto	
legislativo 117/2017. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario	
eccezion fatta per i volontari in ambito sportivo per cui è prevista una	

franchigia mensile fino a un massimo di 150 euro con obbligo di iscrizione al	
registro volontari e con obbligo copertura assicurativa per responsabilità civile.	
 Secondo quanto previsto dagli articoli 17 e 18 del d.lgs. 117/2017, con le	
modalità di cui al decreto Ministero dello Sviluppo economico 6 ottobre 2021	
e successive modificazioni e integrazioni, tutti i volontari devono essere	
assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento	
dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, e	
coloro che svolgono la loro attività in modo non occasionale devono essere	
inoltre iscritti in un apposito registro	
 TITOLO III	
Degli organi associativi	
Articolo 8 – Organi sociali	
Articolo 8 – Organi sociali	
Articolo 8 – Organi sociali  L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e	
L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.	
L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e	
L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.	
L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.  1. Sono organi dell'Associazione:	
L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.  1. Sono organi dell'Associazione:  a) l'assemblea generale degli associati;  b) il presidente;	
L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.  1. Sono organi dell'Associazione:  a) l'assemblea generale degli associati;	
L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.  1. Sono organi dell'Associazione:  a) l'assemblea generale degli associati;  b) il presidente;	
L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.  1. Sono organi dell'Associazione:  a) l'assemblea generale degli associati;  b) il presidente;  c) il consiglio direttivo;	
L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.  1. Sono organi dell'Associazione:  a) l'assemblea generale degli associati;  b) il presidente;  c) il consiglio direttivo;	
L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.  1. Sono organi dell'Associazione:  a) l'assemblea generale degli associati;  b) il presidente;  c) il consiglio direttivo;	

Articolo 9 –	
Convocazione e funzionamento dell'as-	
semblea	
 L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associa-	
zione.	
L'assemblea è composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati	
L assemblea e composta da tutti gii associati iscritti nei noro degli associati	
da almeno 3 mesi e in regola con il versamento delle quote associative.	
L'assemblea è indetta dal consiglio direttivo e convocata dal presidente	
dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente oppure,	
in subordine, dal consigliere più anziano di carica sia in sede ordinaria che	
straordinaria.	
La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consi-	
glio direttivo da:	
a) almeno la metà più 1 degli associati, in regola con il pagamento delle quote	
associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecu-	
zione, che ne propongono l'ordine del giorno;	
b) almeno la metà più 1 dei componenti il consiglio direttivo.	
L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, co-	

munque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli asso-	
ciati.	
Sono ammesse le audio/video assemblee ai sensi dell'articolo 14 del presente	
statuto.	
L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante	
pubblicazione sul sito istituzionale di apposito "Avviso di convocazione",	
da comunicare altresì all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di	
adesione da ogni associato, con almeno 8 giorni di anticipo rispetto alla data	
della riunione.	
L'avviso di convocazione contiene data e ora della riunione, il luogo, l'or-	
dine del giorno. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e	
luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi	
prima di un'ora dalla prima convocazione.	
L'Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta	
l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adot-	
tate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.	
L'Assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o, in caso di	
L'Assemblea e presieduta dai presidente dei consigno difettivo o, in caso di	
suo impedimento, dal vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere	
più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta desi-	
gnata dagli intervenuti.	
Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine	

delle votazioni.	
L'Associazione tiene, a cura del consiglio direttivo, un libro delle adunanze e	
delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i ver-	
bali redatti per atto pubblico.	
L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.	
Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente	
della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso	
deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità rite-	
nute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.	
Laddove l'Assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o com-	
porti la modifica del presente statuto, una copia del verbale va inviata anche	
agli organismi sportivi a cui l'Associazione è affiliata.	
L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea	
sia redatto da un notaio.	
L'Assemblea delibera sui punti contenuti nell'ordine del giorno.	
Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all'As-	
semblea devono essere scritte e sotto firmate da almeno 10 soci e presentate	
al presidente almeno 10 giorni prima della data fissata per l'adunanza.	
Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito	
alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche	
a voce, durante i lavori dell'Assemblea e possono essere inserite nell'ordine	
del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.	
Articolo 10 - Partecipazione all'assemblea	

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Asso-	
ciazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e	
non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.	
Ogni socio ha diritto a un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo	
di delega scritta, un altro associato.	
Articolo 11 – Assemblea ordinaria	
L'assemblea deve essere convocata almeno 1 volta all'anno, entro 4 mesi	
dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consun-	
tivo e per l'esame del bilancio preventivo.	
Fino al momento dell'approvazione del preventivo il consiglio direttivo è	
autorizzato all'esercizio provvisorio sulla base del preventivo approvato	
l'anno precedente, suddiviso in dodicesimi.	
In particolare, l'Assemblea ordinaria:	
a) nomina e revoca il presidente e i componenti del consiglio direttivo previa	
definizione del loro numero;	
b) approva il bilancio preventivo e consuntivo di esercizio;	
c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Asso-	
ciazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali rego-	
lamenti;	
d) nomina e revoca, qualora previsto, i componenti dell'organo di controllo;	
e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove	
azione di responsabilità nei loro confronti;	
f) delibera sul diniego di ammissione del socio o sulle determine di esclusione	
eventualmente impugnate;	

g) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti	
consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;	
h) delibera in merito l'approvazione dei regolamenti sociali ivi compresi i mo-	
delli organizzativi di cui al comma 2, articolo 16, D.Lgs. 36/2021;	
i) delibera sull'ordine del giorno, mozioni e ogni altra materia a essa riservata	
dalla legge o dal presente statuto.	
Articolo 12 - Assemblea straordinaria	
L'Assemblea straordinaria delibera:	
a) sull'approvazione e sulle proposte di modifica dello statuto;	
b) sulla trasformazione, anche ai sensi dell'articolo 28 dello statuto, la fu-	
sione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo pa-	
trimonio;	
c) sui diritti reali immobiliari;	
d) sulla elezione del consiglio direttivo decaduto;	
e) sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno attinenti atti di straordinaria	
amministrazione.	
Articolo 13 – Validità assembleare	
L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la	
presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e	
delibera validamente con voto della maggioranza dei presenti.	
L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione	
quando sono presenti 2/3 degli associati aventi diritto di voto e delibera con il	
voto favorevole della maggioranza dei presenti.	

Trascorsa almeno 1 ora dalla prima convocazione sia l'assemblea ordinaria	
che l'assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il nu-	
mero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della mag-	
gioranza dei presenti.	
Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patri-	
monio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati ai sensi	
dell'articolo 21, cod. civ.	
Articolo 14 – Audio/video Assemblee	
È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con interventi dislocati in più	
luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui	
dovrà essere dato atto nei relativi verbali.	
In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere	
predisposto il foglio delle presenze.	
È in ogni caso necessario che:	
- comunque debbono essere presenti nel medesimo luogo il presidente e il se-	
 gretario della riunione;	
-vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare	
lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle vota-	
zioni;	
 -venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;	
-venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di	
opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti,	
da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza;	
-sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;	

-sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e	
in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del	
giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;	
-vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o au-	
dio-video collegati – a cura della società – nei quali gli intervenienti possono	
affluire.	
In presenza dei suddetti presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo	
in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riu-	
nione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo	
libro.	
In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o	
audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presi-	
dente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in	
ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà	
è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie fun-	
zioni.	
Articolo 15 - Il consiglio direttivo	
Il consiglio direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associa-	
zione e cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa.	
Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 mem-	
bri eletti dall'Assemblea, ivi compreso il presidente.	
Il consiglio direttivo, nel proprio ambito elegge il vicepresidente, il segreta-	
rio e il tesoriere; queste 2 ultime cariche possono essere ricoperte anche	
dalla stessa persona.	

I consiglieri eletti devono riunirsi entro 15 giorni dalla avvenuta Assemblea	
elettiva su convocazione del presidente uscente o, in caso di mancata convo-	
cazione da parte dello stesso, su richiesta scritta della maggioranza del con-	
siglio direttivo uscente.	
La presenza alla prima riunione dell'associato eletto costituisce formale ac-	
cettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissio-	
nari.	
È fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire qualsiasi	
carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito	
della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata	
o ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.	
Il consiglio direttivo dura in carica 4 anni e i suoi componenti sono rieleggi-	
bili per non più di 3 mandati anche se non consecutivi nella medesima ca-	
rica.	
La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al presi-	
dente del consiglio direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'As-	
semblea e del consiglio direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consi-	
glieri designati dal consiglio direttivo sulla base di apposita deliberazione.	
Il presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del consiglio direttivo	
salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.	
Il consiglio direttivo potrà avere luogo altresì "da remoto" ai sensi del prece-	
dente articolo 14 dello statuto.	
Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei compo-	
nenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.	
In caso di parità prevale il voto di chi presiede.	

Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all'arti-	
colo 8.2, D.Lgs. 36/2021 e fermo restando le presunzioni di cui all'articolo	
 3.2, ultimo periodo, D.Lgs. 112/2017.	
Il consiglio direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deli-	
berazioni.	
Le deliberazioni del consiglio direttivo devono risultare da un verbale sotto-	
 scritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.	
Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le for-	
malità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima	
diffusione.	
Articolo 16 – Dimissioni e cause di decadenza del consiglio direttivo e del presidente	
Il consiglio direttivo decade:	
a) per dimissioni contemporanee della metà più 1 dei suoi componenti;	
b) per dimissioni o impedimento definitivo del presidente;	
c) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più 1 dei	
suoi componenti;	
d) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte	
dell'Assemblea.	
In queste ipotesi il presidente del consiglio direttivo o, in caso di suo impe-	
dimento o vacanza, il vicepresidente oppure, in subordine, il consigliere più	
anziano, dovrà provvedere entro 60 giorni alla convocazione dell'Assem-	
blea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordina-	
ria amministrazione.	

Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla or-	
dinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal presidente in regime	
di prorogatio.	
Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venis-	
sero a mancare contestualmente tanti consiglieri che non superino la metà	
del consiglio direttivo, si procederà alla mera integrazione del consiglio con	
il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di con-	
sigliere. In assenza il consiglio proseguirà in numero ridotto fino alla prima	
assemblea utile che provvederà alle votazioni per reintegrare i membri va-	
canti.	
Oltre che nei casi di decadenza del consiglio direttivo, il presidente decade:	
a) per dimissioni;	
b) per vacanza, a qualsivoglia causa dovuta.	
In queste ultime ipotesi, il vicepresidente o, in subordine, il consigliere più	
anziano, dovrà entro 60 giorni provvedere alla convocazione dell'Assem-	
blea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria	
amministrazione.	
Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla	
ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal vicepresidente o	
dal consigliere più anziano, in regime di prorogatio.	
Articolo 17 – Convocazione del consiglio direttivo	
Il consiglio direttivo si riunisce ordinariamente senza formalità almeno 1	
volta l'anno su iniziativa del Presidente e straordinariamente o la maggio-	
ranza dei consiglieri ne chiedono la convocazione.	

Articolo 18 – Compiti del consiglio direttivo	
Il consiglio direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria	
dell'Associazione. A esso competono in particolare:	
a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, del bilancio consun-	
tivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente e di quello pre-	
ventivo;	
b) indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno 1 volta	
all'anno, nonché le assemblee straordinaria anche nel rispetto del presente	
statuto;	
c) determinare l'importo delle quote associative;	
d) assumere le decisioni inerenti spese ordinarie di esercizio e in c/capitale,	
per la gestione dell'Associazione;	
e) assumere le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, comple-	
mentari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento	
delle finalità istituzionali dell'Associazione;	
f) assumere le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e coor-	
dinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associa-	
zione nonché di eventuali volontari e curare l'esecuzione degli adempimenti	
di cui al D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;	
g) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svol-	
gere nel nuovo anno sociale;	
h) l'elaborazione di proposte di modifica dello statuto, o di emanazione e mo-	
difica dei regolamenti sociali;	
i) l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pub-	
blici e privati, federazioni e altri enti;	

j) la facoltà di nominare tra gli associati, soggetti esterni all'ambito consi-	
gliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal	
consiglio direttivo stesso;	
k) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sot-	
toporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;	
l) adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci, i quali potranno	
impugnarli dinanzi all'assemblea;	
m) delibera sulle domande di ammissione degli associati o su eventuali cause	
di esclusione;	
n) nomina il responsabile della protezione dei minori di cui all'articolo 33,	
comma 6, D.Lgs. 36/2021;	
o) stabilisce le tipologie di spese ammissibili e i limiti di rimborso per le atti-	
vità di volontariato;	
p) qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente statuto o che non	
sia espressamente attribuita agli altri organi.	
Articolo 19 - Il presidente	
Il presidente è eletto dall'Assemblea con la maggioranza dei voti dei pre-	
senti/rappresentati.	
Dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.	
Egli presiede l'Assemblea ed il consiglio direttivo e ne provvede alla convo-	
cazione, vigila sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli organi so-	
ciali dei quali controlla il funzionamento e il rispetto della competenza.	
Ha la rappresentanza legale dell'Associazione.	
Nei casi di urgenza il presidente può esercitare i poteri del consiglio, salvo	

ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi co-	
munque entro 30 giorni dalla decisione.	
Articolo 20 - Il vicepresidente	
Il vicepresidente viene eletto nel proprio ambito dal consiglio direttivo a mag-	
gioranza dei presenti/rappresentati e sostituisce il presidente in caso di sua as-	
senza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni per le quali venga	
espressamente delegato.	
Articolo 21 - Il segretario e il tesoriere	
Le funzioni di segretario e tesoriere possono essere conferite anche alla stessa	
persona.	
 Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del	
tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o	
di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo ne-	
cessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova	
nomina, dal segretario o dal vicepresidente.	
Il segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è	
sostituito con le stesse modalità dal tesoriere o dal vicepresidente.	
Il segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la	
trascrizione nei relativi libri e registri; dà esecuzioni alle deliberazioni del	
presidente e del consiglio direttivo, segue le procedure di tesseramento dei	
soci e attende alla corrispondenza.	
Al tesoriere spetta provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei	
mezzi e dei servizi deliberati dal consiglio direttivo e predisporre e conser-	
vare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a incassare e liquidare	

le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento.	
 Il tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associa-	
zione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgi-	
mento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in con-	
certo con gli altri membri del consiglio direttivo, il rendiconto annuale in	
termini economici e finanziari.	
Al tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze	
dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle opera-	
zioni di recupero dei crediti esigibili.	
Articolo 22 – Organo di revisione	
L'organo di revisione può essere eletto dall'Assemblea. Può essere sia mo-	
nocratico che collegiale e resta in carica 3 anni.	
Controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza, il bilancio,	
le scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto.	
Partecipa alle riunioni del consiglio direttivo e alle Assemblee, senza diritto	
di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio con-	
suntivo.	
Tale organo si riunisce ogni 90 giorni per le dovute verifiche contabili e am-	
ministrative, nonché qualora opportuno, previa convocazione del presidente.	
Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale	
sottoscritto da tutti i componenti presenti.	
Per quanto compatibile con il presente statuto si applicano le norme di cui	
agli articoli 2397 e ss., cod. civ	

TITOLO IV	
Patrimonio e scritture contabili	
1 att mono e serteure contabin	
Articolo 23 – Il rendiconto economico	
La redazione e la regolare tenuta del rendiconto economico-finanziario è ob-	
bligatoria.	
Il consiglio direttivo redige il bilancio dell'Associazione, sia preventivo che	
consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare.	
Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione econo-	
mico-finanziaria dell'associazione.	
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo	
veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria	
dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti	
degli associati. In occasione della convocazione dell'assemblea ordinaria,	
che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere	
messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.	
L'intero consiglio direttivo, compreso il presidente, decade in caso di man-	
cata approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea. In questo caso tro-	
 verà applicazione quanto disposto dall'articolo 16, comma 2.	 
Articolo 24 - Anno sociale	
L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31	
dicembre di ciascun anno.	

Articolo 25 – Il patrimonio e divieto di distribuzione degli utili	
Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito: a) dai beni mo-	
bili/immobili proprietà dell'Associazione nonché acquisiti mediante lasciti o	
donazioni; b) contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti sia	
pubblici che privati; c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di	
bilancio.	
I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote associative an-	
nuali ed eventuali contributi determinati dal consiglio direttivo, dai proventi	
derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione e da eventuali proventi di	
natura commerciale.	
L'associazione destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento	
dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.	
È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione,	
fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori,	
amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di re-	
cesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.	
Si applicano le disposizioni in tema di non distribuzione utili contemplate	
nell'articolo 148 tuir e in materia di terzo settore divieto distribuzione utili a	
norma D.lgs 117/2017	
TITOLO V	
Dei lavoratori e volontari	
Articolo 26 – Lavoratori e volontari	
I lavoratori sportivi dell'Associazione hanno diritto a un trattamento eco-	
nomi o e normativo ai sensi dell'articolo 25, D.Lgs. 36/2021, secondo il	

principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di	
legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.	
Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni	
di cui agli articoli 26, 34 e 35, D.Lgs. 36/2021.	
Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere ammini-	
strativo-gestionale si applica l'articolo 37, D.Lgs. 36/2021.	
L'Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire	
la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'articolo 30, D.Lgs. 36/2021.	
Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire og-	
getto di un rapporto di lavoro nella forma di collaborazioni coordinate e	
continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, cod. civ Per	
quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto su-	
bordinato di cui all'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015.	
Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i di-	
pendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal	
beneficiario.	
Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le	
spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto so-	
stenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di	
residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito	
del percipiente. È prevista la possibilità di erogare rimborsi forfettari nei li-	
miti stabiliti dalle normative vigenti in materia.	
Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi	
forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rap-	
porto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il	
quale svolge la propria attività sportiva.	

È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile	
 verso i terzi i volontari, in capo all'ente che si avvalga del loro operato, an-	
che mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 otto-	
bre 2021, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Mini-	
stero del lavoro e delle politiche sociali.	
TITOLO VI	
Disposizioni finali	
Articolo 27- I Tesserati	
I tesserati sono le persone fisiche che fanno parte delle Federazioni o Enti	
Sportivi a cui l'Associazione èaffiliata e sono rappresentati da:	
a) atleti;	
b) dirigenti sociali e soci di società affiliate;	
c) giudici /arbitri / dirigenti	
d) tecnici, istruttori;	
e) altri tesserati alle Federazioni ed Enti a cui l'Associazione è Affiliata;	
L'Associazione, con l'affiliazione alle Federazioni ed Enti Sportivi, deve	
garantire ai tesserati quanto loro necessario per l'esercizio dello sport prati-	
 cati, con le stesse modalità previste per i propri Soci.	
I tesserati alle Federazioni ed Enti Sportivi a cui l'Associazione è affiliata,	
in analogia con i Soci della Associazione, dovranno contribuire alla coper-	
tura dei costi relativi all'utilizzo delle strutture sociali e per lo svolgimento	
dell'attività sportiva, formativa, didattica e promozionale.	
Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se	

non presta personalmente il proprio assenso.	
Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a	
 quanto disposto dal Titolo III – Capo I – artt. 15 e 16 D.Lgs. 36/2021.	
 Articolo 28 – Le sezioni – trasformazione – Terzo settore	
L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luo-	
 ghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.	
 L'assemblea, a maggioranza assoluta dei presenti, potrà deliberare la trasfor-	
mazione dell'Associazione in Società sportiva di capitali o cooperativa spor-	
tiva.	
Articolo 29 – Scioglimento	
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea ai sensi	
dell'articolo 13.4 del presente statuto, con esclusione delle deleghe.	
Così pure la richiesta dell'assemblea straordinaria da parte dei soci aventi	
per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da al-	
meno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.	
Il patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto a fini sportivi o so-	
ciali ai sensi dell'articolo 7.1, lettera h), D.Lgs. 36/2021 e del D.lgs	
117/2017 in tema di aps	
Articolo 30 - Clausola compromissoria	
Le controversie in materia sportiva saranno rimesse al collegio arbitrale pre-	
visto dai regolamenti della Federazione o dell'Ente cui l'Associazione si af-	

filierà. A tal fine troveranno applicazione le norme sulla clausola compromis-	
soria e sul collegio arbitrale previste dai vigenti regolamenti della Federa-	
zione o ente di promozione sportiva diappartenenza.	
Articolo 31 - Norma di rinvio	
Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, valgono, in	
quanto applicabili, le norme del codice civile e le disposizioni di legge vigenti	
di settore.	
Articolo 32 – Iscrizione Registro unico nazionale del terzo settore.	
Ai sensi dell'articolo 11 del Decreto Legislativo 117/2017 l'Associazione si	
iscrive nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui agli	
articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 e una volta iscritta	
indica gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle	
comunicazioni al pubblico. Ai sensi del Decreto del Ministero del lavoro e	
delle Politiche Sociali n.106 del 15 settembre 2020, essa si iscrive tramite il	
proprio legale rappresentante o la rete associativa cui aderisce, fornendo le	
informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura	
di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 dello stesso	
decreto. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le eventuali modifiche alle	
informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente	
Sino all'iscrizione dell'Associazione nella apposita sezione del RUNTS,	
l'acronimo APS o la denominazione Associazione di Promozione Sociale non	
possono essere usati nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e	
nelle comunicazioni con il pubblico.	
	Articolo 31 - Norma di rinvio  Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile e le disposizioni di legge vigenti di settore.  Articolo 32 - Iscrizione Registro unico nazionale del terzo settore.  Ai sensi dell'articolo 11 del Decreto Legislativo 117/2017 l'Associazione si scrive nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 e una volta iscritta indica gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Ai sensi del Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali n.106 del 15 settembre 2020, essa si iscrive tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa cui aderisce, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 dello stesso decreto. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le eventuali modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente Sino all'iscrizione dell'Associazione nella apposita sezione del RUNTS, acronimo APS o la denominazione Associazione di Promozione Sociale non possono essere usati nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e

Como,	
Firme soci	